

XXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX
XXXX XXXXXXXX

07.09.2008

Ufficio della legislazione e
delle pari opportunità
Residenza governativa
6501 Bellinzona
Alla c.a. avv. Fontaine Marilena

Situazione del nucleo paterno con padre sia "genitore non affidatario" (2 figli) che "affidatario" (1 figlia): discriminazioni riguardanti la fiscalità, l'assistenza, i sussidi di cassa malati, gli assegni per borsa di studio, l'abitazione coniugale (casa in comproprietà) e la Cassa pensione

Gentile avv. Fontaine,

come convenuto le trasmetto la documentazione relativa alla mia situazione personale e alle discriminazioni subite dalle leggi attualmente in vigore risp. dai regolamenti e dalle prassi d'applicazione adottate dai preposti uffici cantonali.

Premesse

Il sottoscritto padre è nel contempo genitore non affidatario e genitore affidatario. Genitore debitore e non creditore, detto altrimenti mantiene i 3 figli e in parte la madre. La figlia è maggiorenne, studentessa, affidata dal 2003 al padre e convivente con lui. Gli altri due figli, uno dei quali da poco pure maggiorenne, vivono con la madre. La madre frequenta assiduamente da oltre un anno e mezzo un uomo con un reddito mensile oltre i 6'000 fr, convivente con lei e i due figli.

La figlia è studentessa desiderosa di frequentare l'università; l'altro figlio maggiorenne è apprendista con un reddito di circa 1000 fr al mese. Il terzo, 12 anni, frequenta la scuola media.

Fattispecie

A seconda della Legge considerata, da quando la figlia è divenuta maggiorenne il "nucleo paterno" (padre e figlia) non viene più considerato come "famiglia" e gli alimenti versati per il figlio maggiorenne, risp. gli alimenti versati alla madre e al figlio minorenni, non sono più

deducibili dal reddito del padre. In tal modo si vengono a creare delle situazioni ingiuste e grottesche, non corrispondenti alla realtà, al punto che il padre e la figlia convivente con lui vengono discriminati e pesantemente penalizzati finanziariamente, anche se in raffronto al nucleo materno.

Di seguito le fattispecie finora riscontrate nella casistica personale:

A. Fiscali

1. in caso di permanenza del figlio dal padre per periodi oltre all'abituale fine settimana ogni 15 giorni, alla serata infrasettimanale e alle 5/6 settimane di vacanze annue, né la quota parte annuale degli alimenti né la quota parte del "figlio a carico" possono venir detratti dal reddito del padre bensì da quello del genitore affidatario (madre).
2. in caso di affidamento temporaneo al padre, la quota parte dei mesi (gennaio-maggio compresi) in cui il figlio ha vissuto presso il padre, interamente a suo carico, non sono deducibili dal padre ma dalla madre in quanto fa stato la situazione al 31 dicembre e in tale data il figlio era ritornato a vivere con la madre.
3. alimenti versati a figli maggiorenni non sono deducibili dal padre debitore e tassati presso di lui
 - con correlate delle conseguenze negative sulla:
 - tassazione del padre: egli è tassato su un reddito non a sua disposizione, bensì messo a disposizione del nucleo materno, con la madre che deduce l'importo di 10'500 per figlio a carico (abitualmente il padre, oltre a non poter dedurre gli alimenti versati ai figli maggiorenni, viene tassato all'aliquota maggiorata);
 - concessione dei sussidi di cassa malati al padre e alla figlia studentessa: l'assegnazione dei sussidi è primariamente basata sul reddito imponibile cantonale;

B. Assistenziali (LAPS):

1. gli alimenti versati alla madre e ai figli non vengono dedotti dal calcolo dei redditi del padre e della figlia in situazione precaria;

2. viene conteggiato e attribuito al nucleo del padre (e quindi pure indirettamente alla figlia convivente) un reddito dalla abitazione coniugale, in comproprietà a parti uguali con la madre, a cui, assieme agli altri due figli, le è stata attribuita gratuitamente dal Giudice, e ora anche coabitata dal convivente della madre che tuttavia non paga nulla al padre comproprietario.

C. Sussidi di cassa malati:

1. la concessione dei sussidi al padre e alla figlia convivente dipende dal reddito imponibile cantonale del padre e dal reddito determinante (reddito netto + interessi maturati da capitali e titoli),
 - concessi al padre se
 - il suo reddito imponibile cantonale è inferiore o uguale a 20'000 fr
 - (qualora il reddito imponibile cantonale è superiore a 20'000 fr) il suo reddito determinante (tutti i redditi netti conseguiti, non dedotti gli alimenti versati) è inferiore o uguale a 60'000 fr
 - concessi alla figlia studentessa affidata al padre e convivente con lui se
 - il reddito determinante del padre (tutti i redditi netti conseguiti) è inferiore o uguale a 80'000 fr

D. Assegni di studio:

1. alimenti versati a figli maggiorenni non sono deducibili dal padre debitore e tassati presso di lui
 - con correlate delle conseguenze negative sulla:
 - concessione di una borsa di studio per la figlia affidata al padre debitore, la quale desidera frequentare l'università
 - il reddito imponibile è infatti uno dei parametri per la concessione di assegni di studio (consulti anche il sito del Cantone
<http://www.ti.ch/decs/sa/uffbss/temi/assegni.asp>).

Al padre viene così computato un reddito virtuale, ben superiore a quello realmente a disposizione del nucleo paterno, di modo che alla figlia non vengono corrisposti gli assegni di studio a lei indispensabili.

E. Abitazione coniugale:

1. l'opposizione ferrea (e contro ogni logica) della madre alla vendita dell'abitazione coniugale, attribuita a lei e ai figli dal Giudice nel 2002, rischia di non permettere alla figlia di frequentare l'università, tenuto conto che la proprietà abitativa viene pure conteggiata come sostanza nella valutazione per la concessione degli assegni di studio alla figlia. Nella casa infatti sono stati investiti tutti gli averi della famiglia (da perizia giudiziale del 2006 valutata 610'000 fr e gravata di debiti per 455'000 fr). Gli articoli 133 e 169 del Codice Civile Svizzero consentono pertanto al genitore affidatario (solitamente la madre) degli abusi di diritto inaccettabili, a scapito degli interessi dei figli e dei padri. Con il capitale investito a disposizione di sicuro la figlia potrebbe continuare senza problemi gli studi universitari; anche per gli altri due figli ci sarebbero sufficienti risorse da investire nella loro futura formazione professionale.

F. Cassa pensione (LPP)

1. La richiesta della madre tramite la sua avvocatessa è che la suddivisione a metà degli averi di vecchiaia LPP maturati dal giorno di matrimonio nel 1987 venga considerata fino al momento della sentenza di divorzio, ossia chissà quando...
2. Inoltre la madre (nata nel 1966) pretende 1'300 fr di contributi alimentari mensili a vita, dopo il divorzio. La proposta del padre di versare alla madre e al figlio minorenni 2000.- fr mensili (dai 16 anni 1620.- fr al figlio e nulla più per la madre) e direttamente al figlio maggiorenne 1'500.- fr mensili è stata considerata inaccettabile in quanto non contemplava un alimento alla madre a vita naturale durante a favore della madre.

Anche per tutti i motivi sopra elencati, dopo 6 lunghi anni di separazione e di procedimenti legali civili penali e amministrativi connessi alla separazione e alla procedura di divorzio

interminabile (NB: ho chiesto il divorzio nel novembre 2004), l'ottenimento di una sentenza definitiva di divorzio è una mera illusione.

Se poi si considera che fino alla sentenza del divorzio la mia quasi ex moglie continuerà a percepire la metà della mia cassa pensione, oltre a continuare a vivere nell'abitazione coniugale (per l'acquisto della quale i genitori del sottoscritto padre hanno prestato ben 30'000 fr) visto che l'avvocata della madre pretende trattarsi di "un acquisto e pertanto soggetta alla liquidazione del regime matrimoniale", ben si comprende che la moglie e la sua avvocatessa trascinino la procedura di divorzio alle calende greche, con tutto lo stress e tutta la frustrazione che ciò comporta per i figli ed il padre.

- Le succitate pretese della madre, separatasi dal marito all'età di 36 anni (!), ossia da ben 6 anni, con oramai due figli su tre già maggiorenni e il terzo di 12 anni, sono improponibili e inaccettabili. E tutto a solo vantaggio della madre e a svantaggio dei figli e del padre! Come e quando avverrà la fine di questo incubo da divorzio? È possibile che il sistema giuridico e le procedure diano ad una madre tanto potere? È possibile che vengano tollerati e permessi tanti "abusi del Diritto"? È possibile che i tempi della Giustizia siano tanto lunghi? È possibile che la "Giustizia" sia tanto "Ingiusta"? Primo o poi questo braccio di ferro senza fine porterà alla rovina questi due nuclei famigliari, e poi sarà lo Stato (= coi soldi dei cittadini che pagano le tasse) che dovrà raccogliere i cocci ed accollarsi tutti gli elevati costi che ne deriveranno...

Conclusione

Questa iniqua legge sul divorzio deve assolutamente cambiare, altrimenti prima o poi col tasso di divorzi attuale (50%) gli equilibri sociali traballeranno pericolosamente e la società ticinese giungerà al capolinea.

È incomprendibile che lo Stato e i Giudici "tutelino" fino all'eccesso le madri creando di conseguenza ai padri delle situazioni assurde e estremamente precarie, e nel contempo rifiutino ad oltranza gli aiuti e il necessario sostegno ai padri e ai figli.

La prego dunque, per quanto possibile, di intraprendere i passi necessari affinché le leggi e prassi in vigore vengano rapidamente corrette e modificate, affinché le attuali disparità e discriminazioni tra ex coniugi (in particolare quelle del sottoscritto descritte sopra) in caso di separazione e divorzio non abbiano più ad esistere.

Confidando che le misure da lei intraprese risp. messe in atto, possano portare anche beneficio alla mia situazione personale, oltre a quella dei padri separati/divorziati ticinesi, restando a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio a riguardo di quanto su esposto, la saluto cordialmente.

Lettera firmata

Allegati:

- **allegato A** (A-A11): decisione ufficio di tassazione, reclamo e risposta con decisione finale negativa;
- **allegato B** (B-B8 con allegati A-G): ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni relativo alla concessione al padre dei sussidi di cassa ammalati, ancora inevaso;
- **allegato C**: (C-C11) documentazione relativa all'inizio della procedura di separazione nel 2001, al trascinarsi della "trattativa di vendita" della casa dal 2002 e alle pretese economiche della madre (alimenti a vita, vendita casa e suddivisione della Cassa pensione solo alla sentenza di divorzio);
- **allegati al succitato allegato B**:
 - *allegato D*: reclamo al rifiuto dell'assistenza LAPS, ancora inevaso;
 - *allegato E*: richiesta informazione preliminare per borsa di studio per la figlia in rapporto agli alimenti non deducibili versati per l'altro figlio maggiorenne residente presso la madre, ancora non pervenuta.